



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA



Il Direttore
del Dipartimento di Scienze Biomediche, Odontoiatriche e delle Immagini
Morfologiche e Funzionali

- VISTA la legge n. 240 del 30 dicembre 2010 e s.m.i.;
- VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Messina da ultimo modificato con D.R. n. 3429 del 30 dicembre 2014 ed, in particolare, l'art. 37;
- VISTO il Regolamento Generale di Ateneo (ultima modificazione: D.R. n. 376 del 18 febbraio 2016) ed, in particolare, l'art.16;
- VISTO il Regolamento della Struttura Interdipartimentale di Raccordo, Facoltà di Medicina e Chirurgia emanato con D.R. n. 1867 del 16 settembre 2016 ed, in particolare, l'art. 2;
- VISTO il D.R. 3141 del 2 dicembre 2014 con il quale il Prof. Michele Buemi è stato nominato Presidente della Struttura Interdipartimentale di Raccordo "Facoltà di Medicina e Chirurgia", per il triennio accademico 2013/2016;
- VISTI i DD.RR. n. 979 del 27 aprile 2016 e 1110 del 17 maggio 2016 con i quali sono stati nominati, suddivisi per categoria, gli eletti in seno al Consiglio della Struttura Interdipartimentale di Raccordo "Facoltà di Medicina e Chirurgia", per il triennio accademico 2015/2018;
- VISTO il Decreto del Prorettore Vicario n. 482 del 7 marzo 2018 con il quale sono stati nominati i sei rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio della Struttura Interdipartimentale di Raccordo "Facoltà di Medicina e Chirurgia" fino al 10 maggio 2019;
- CONSIDERATO che occorre procedere alla nomina del Presidente della Struttura Interdipartimentale di Raccordo "Facoltà di Medicina e Chirurgia", per il triennio 2018 /2021.

DECRETA

Art. 1 **(Indizione delle votazioni)**

Sono indette le elezioni del Presidente della Struttura Interdipartimentale di Raccordo "Facoltà di Medicina e Chirurgia", per il triennio 2018/2021.

Art. 2 **(Calendario)**

Le operazioni di voto si svolgeranno secondo il seguente calendario:

- **lunedì 14 maggio 2018 prima votazione;**
- **lunedì 21 maggio 2018 seconda votazione;**
- **venerdì 25 maggio 2018 votazione di ballottaggio.**



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA



Art. 3 (Elettorato attivo e passivo)

Ogni elettore può esprimere una sola preferenza.

L'elettorato attivo spetta ai professori di ruolo, nonché ai ricercatori ed ai rappresentanti degli studenti che compongono il Consiglio della SIR.

L'elettorato passivo spetta ai professori di ruolo appartenenti ai Dipartimenti afferenti alla SIR.

E' escluso dall'elettorato sia attivo che passivo il personale sospeso dal servizio a seguito di provvedimento penale o disciplinare o che si trovi cautelativamente sospeso.

Il personale in aspettativa per motivi di famiglia o in congedo straordinario ovvero comandato, distaccato o in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità ha diritto al solo elettorato attivo.

I candidati alla carica di Presidente della Struttura Interdipartimentale di Raccordo "Facoltà di Medicina e Chirurgia" dovranno essere, altresì, in possesso dei seguenti requisiti:

- a) assicurare un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo;
- b) non trovarsi in aspettativa obbligatoria per situazione di incompatibilità o in aspettativa per passaggio ad altra amministrazione ai sensi degli artt. 13 e 14 del D.P.R. 382/80 e s.m.i., nonché in aspettativa senza assegni ai sensi della legge 240/2010 e s.m.i.;
- c) non svolgere interamente il proprio impegno didattico e scientifico presso un altro Ateneo ai sensi dell'art. 6, comma 11, della legge 240/2010 e s.m.i..

Si applicano, in ogni caso, le cause di ineleggibilità previste dalla legge e dall'art. 54, comma 1, lettere a) e b) dello Statuto d'Ateneo.

Art. 4 (Commissione elettorale)

La Commissione elettorale, secondo quanto disposto dall'art. 4 dal Regolamento Generale di Ateneo, è quella di cui ai DD.RR. n. 1513 del 13 luglio 2016 e n. 1555 del 18 luglio 2016 e al Decreto del Rettore Vicario n. 381 del 22 febbraio 2018.

Art. 5 (Convocazione corpo elettorale)

Gli elenchi nominativi degli elettori saranno resi pubblici mediante pubblicazione sul sito web almeno quindici giorni prima della data delle elezioni.

Eventuali errori o omissioni dovranno essere segnalati all'ufficio incaricato alla procedure elettorali non oltre cinque giorni successivi alla data di pubblicazione dell'elenco

Art. 6 (Presentazione candidature)

I professori che intendono proporre la propria candidatura dovranno indirizzarla al Direttore più anziano nel ruolo, Prof. Giuseppe Pio Anastasi, Direttore del Dipartimento di Scienze Biomediche, Odontoiatriche e delle Immagini Morfologiche e Funzionali, su apposito modulo, reperibile sul sito web dell'Ateneo, corredata da curriculum e da relativo programma. Le candidature, pena l'esclusione, dovranno pervenire tramite il Protocollo Generale dell'Università degli Studi di Messina (Piazza Pugliatti, 1), entro le ore **12,30 del 23 aprile 2018**.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA



Art. 7 (Metodo elettorale)

L'elezione ha luogo a scrutinio segreto e si considera validamente effettuata qualora vi abbia partecipato la maggioranza degli aventi diritto al voto. In prima votazione, è eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza dei voti degli aventi diritto al voto. Per il caso che nessun candidato raggiunga il quorum suddetto, si procede ad una seconda votazione, al cui esito risulta eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza dei voti validamente espressi. Ove nessun candidato consegua tale maggioranza, si fa luogo al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero dei voti. In caso di parità di voti tra tre o più candidati, per l'individuazione dei due candidati chiamati al ballottaggio saranno preferiti i candidati più anziani in ruolo e, in caso di parità, i più anziani per età. La votazione di ballottaggio è valida qualunque sia il numero dei votanti. In caso di parità di voti, è eletto il candidato con maggiore anzianità nel ruolo; in caso di pari anzianità di ruolo, prevale il candidato con maggiore anzianità anagrafica.

Art. 8 (Composizione del seggio elettorale)

Con successivo Decreto del Direttore più anziano nel ruolo dei Dipartimenti afferenti alla Struttura Interdipartimentale di Raccordo "Facoltà di Medicina e Chirurgia" si procederà all'indicazione degli orari di apertura e di chiusura del seggio, alla ubicazione del seggio stesso, nonché alla nomina dei componenti. E' compito del Presidente di seggio controllare l'idoneità del locale in cui avvengono le elezioni e la presenza in esso delle cabine, delle urne e di tutte le attrezzature necessarie ad assicurare e garantire la segretezza e la regolarità del voto.

Art. 9 (Operazioni di voto)

Le votazioni si svolgono nel luogo ove ha sede il seggio elettorale, nel giorno già stabilito nell'art. 2 del presente decreto. Il Presidente del seggio o un suo delegato prenderà in consegna dall'Unità Operativa "Afferenze e Procedure Elettorali" il materiale necessario, 60 minuti prima dell'inizio delle operazioni di voto. Le schede di votazione, predisposte dall'Amministrazione, devono essere vidimate dal Presidente del seggio elettorale e da almeno uno dei componenti apponendo su ciascuna il bollo del seggio e le proprie firme. Il Presidente, o uno dei componenti del seggio, verifica l'iscrizione dell'elettore nella lista degli aventi diritto al voto e ne accerta l'identità mediante esibizione di carta d'identità o altro idoneo documento di identificazione rilasciato da una pubblica amministrazione, purché munito di fotografia. Gli estremi del documento esibito devono essere riportati nella relativa colonna dell'elenco dei votanti e la presenza dell'elettore viene attestata mediante la sottoscrizione di questi e di uno dei componenti il seggio.

L'identificazione può avvenire anche per attestazione di un componente della Commissione di seggio che conosca personalmente l'elettore. In tal caso colui che identifica l'elettore deve apporre la propria firma nella relativa colonna dell'elenco votanti apponendo la sigla "N.A.S." (noto al seggio). Dopo l'identificazione viene consegnata all'elettore la scheda elettorale previamente predisposta e una matita copiativa per l'espressione del voto di preferenza che deve avvenire secondo modalità tali da assicurarne la segretezza. L'espressione del voto è personale, libera e segreta e le elezioni si svolgono con il metodo del voto limitato a una sola preferenza. Espresso il voto l'elettore richiude la scheda e la riconsegna al Presidente o ad uno dei componenti del seggio che provvede ad introdurla nell'apposita urna. Gli elettori diversamente abili possono esprimere il loro voto con l'assistenza di un familiare, dell'accompagnatore o di altro elettore, non candidato, liberamente scelto. L'impedimento, ove non risulti già agli atti dell'Ateneo e non sia evidente, deve essere dimostrato con certificato medico. Nessun elettore può esercitare le funzioni di accompagnatore più di una volta. Dell'esercizio del voto assistito, con identificazione dell'accompagnatore, deve essere fatta menzione nel verbale delle



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA



elezioni. Dovrà essere altresì allegata al suddetto verbale copia della certificazione medica o, in alternativa, bisognerà dare atto dell'evidenza dell'impedimento riscontrato dai componenti del seggio. L'avvenuta votazione viene annotata nell'apposita colonna della lista dei votanti e certificata mediante la sottoscrizione dell'elettore e di uno dei componenti del seggio. Al momento della chiusura delle operazioni di voto, gli elettori che siano presenti all'interno dell'aula o della stanza sede del seggio elettorale sono ammessi comunque ad esercitare il proprio diritto di voto.

Art. 10 (Operazioni di scrutinio)

Terminate le operazioni di voto avranno inizio le operazioni di scrutinio in seduta pubblica e proseguiranno fino alla loro conclusione.

Delle operazioni elettorali viene redatto apposito verbale firmato dal Presidente, dal segretario e da tutti i componenti del seggio.

Al termine dello scrutinio, le schede scrutinate ed il verbale delle operazioni vengono inclusi in plichi separati, firmati dal presidente e dai componenti del seggio e consegnati all'Unità Operativa Afferenze e Procedure Elettorali.

Art. 11 (Ricorsi)

Avverso i risultati delle elezioni chiunque ne abbia titolo, in ragione della propria appartenenza all'elettorato attivo o passivo, può presentare ricorso alla Commissione elettorale entro 48 ore dalla pubblicazione dei risultati stessi. La Commissione elettorale decide entro i cinque giorni utili successivi con provvedimento motivato e inappellabile.

Art. 12 (Proclamazione)

Il candidato che ottiene la maggioranza dei voti prescritta è proclamato eletto dal Direttore più anziano nel ruolo dei Dipartimenti afferenti alla Struttura Interdipartimentale di Raccordo "Facoltà di Medicina e Chirurgia", al quale egli comunica formalmente l'accettazione entro cinque giorni dalla proclamazione.

Art. 13 (Nomina eletto)

L'eletto è nominato con Decreto Rettorale, dura in carica tre anni ed è rieleggibile consecutivamente una sola volta.

Art. 14 (Pubblicità)

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito web dell'Ateneo.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA



Art. 15 **(Norme di rinvio)**

Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto si rinvia alle norme dello Statuto d'Ateneo, del Regolamento generale, del Regolamento della Struttura Interdipartimentale di Raccordo, Facoltà di Medicina e Chirurgia ed alla normativa vigente in materia.

Il Direttore del Dipartimento
di Scienze Biomediche, Odontoiatriche e delle Immagini
Morfologiche e Funzionali
Prof. Giuseppe Pio Anastasi